



A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -

Circolare n. 5/14
Legnago, 13.05.2014

INPS: F24 PER ARTIGIANI E COMMERCianti SOLO ONLINE

L'Inps ha previsto per gli iscritti alla gestione **artigiani e commercianti** che, a partire già dalla emissione del 2013, **non sarà più inviata in modalità cartacea alcuna lettera** di avviso **contenente** i dati e gli importi relativi ai **contributi previdenziali** in scadenza, né le avvertenze per la compilazione del modello F24.

Gli iscritti, accedendo via internet al "Cassetto Previdenziale degli Artigiani e dei Commercianti" del sito dell'Inps, troveranno, nella sezione "comunicazione bidirezionale", la lettera informativa contenente i dati relativi agli importi da pagare per la contribuzione 2014. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Per accedere a tale servizio online è **necessario essere in possesso di una CNS** (Carta Nazionale Servizi) **oppure di dotarsi di PIN rilasciato dall'istituto attraverso la sezione "servizi online"**. È comunque possibile delegare una persona di propria fiducia, o una associazione di categoria, per comunicare con l'Istituto e per presentare eventuali domande relative alla propria posizione.

La delega può essere effettuata tramite il cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti, accedendo alla funzionalità "gestione deleghe" del sito.

I sig.ri Clienti iscritti alla gestione artigiani e commercianti sono pregati di accedere al proprio cassetto previdenziale per tempo al fine di rispettare la scadenza del 16 maggio p.v. In caso di difficoltà contattare lo Studio.

CUD 2014 TITOLARI DI PENSIONE

La Legge di stabilità 2013 prevede che gli enti previdenziali non inviino più il CUD ai titolari di pensione in formato cartaceo, se non su espressa richiesta dell'interessato.

Per questo l'Istituto rende disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) sul sito www.inps.it.

Sono comunque a disposizione anche modalità alternative per ottenere il CUD in formato cartaceo, attraverso uno dei seguenti canali:

- le agenzie INPS, recandosi agli sportelli veloci dedicati al rilascio del CUD ;
- le postazioni informatiche self-service, disponibili presso le Strutture territoriali dell'Istituto;
- la posta elettronica;
- i centri di assistenza fiscale;
- gli uffici postali appartenenti alla rete "Sportello Amico", a pagamento.

L'Inps garantisce, comunque, l'invio del CUD a domicilio ai cittadini che ne facciano specifica richiesta attraverso il Contact Center.

OBBLIGO INSTALLAZIONE DEL POS AL 30.06.2014

Come già anticipato nella ns. circolare n. 2/14 del 5 marzo scorso, **dal 30 giugno 2014 scatta l'obbligo di installazione del POS** per i professionisti, artigiani e commercianti.

Il decreto interministeriale varato il 24 gennaio scorso, ha dato concreta attuazione all'obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati tramite carte di debito (bancomat) per tutti gli **importi superiori a 30 euro**.

La disposizione risulta particolarmente ampia riguardando non solo gli **esercenti arti e professioni**, ma anche i **commercianti** e gli **artigiani** che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Per ciò che attiene al profilo oggettivo, l'obbligo non dovrebbe riguardare di per sé l'installazione del POS presso il luogo di esercizio dell'attività.

In buona sostanza l'infrazione non si configura allorché l'operatore non è pronto per il nuovo adempimento (quindi se non installa il POS), ma solo quando si "rifiuta" il pagamento con bancomat chiedendo al proprio cliente di effettuare il trasferimento della somma di denaro dovuta attraverso un altro strumento di pagamento anche se "tracciabile".

Pertanto, fino a tale momento (in cui si rifiuta il pagamento con la carta di debito) non potrà essere irrogata **alcuna sanzione** (eventualmente prevista da un futuro decreto) nei confronti del professionista o dell'operatore.

La nuova disposizione ha la finalità di **disincentivare l'uso del denaro contante** nelle transazioni "commerciali".

Si invitano i Sigg.ri Clienti ad adeguarsi per tempo all'obbligo di accettare pagamenti effettuati per mezzo di carte di debito in quanto, per ora, non sono previste ulteriori proroghe del provvedimento.

BLACK LIST: SAN MARINO USCITO DAGLI ELENCHI

Con la pubblicazione del DM del 12 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio scorso, la Repubblica di San Marino esce dalla c.d. black list dei Paesi a fiscalità privilegiata individuati con il DM del 4 maggio.

La fuoriuscita dalla lista non esime, però, dalla comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli acquisti da San Marino senza assoggettamento ad iva e conseguente reverse-charge da parte del cliente italiano.

Si coglie l'occasione per ricordare l'importanza della comunicazione delle operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dai DD.MM. 4.5.1999 e 21.11.2001.

Affinché sussista l'obbligo di inclusione della controparte (cliente-fornitore) nella comunicazione in esame, è sufficiente che la controparte estera stessa sia stabilita alternativamente in una delle due liste suddette (quella di cui al D.M. 4.5.1999, ovvero quella di cui al D.M. 21.11.2001).

Devono essere comunicati i dati relativi a:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese;
- acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute.

Il D.L. n. 16/2012 ha escluso dall'obbligo di comunicazione le operazioni che non superano i 500,00 euro (norma in vigore dal 2 marzo 2012).

I dati devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate con periodicità:

- trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi e acquisti di servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000,00 euro;
- mensile negli altri casi.

Chi è tenuto alla presentazione trimestrale può scegliere di adottare la periodicità mensile per l'intero anno solare.

I contribuenti che presentano una comunicazione trimestralmente e che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50.000,00 euro devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato.

Il **modello di comunicazione va presentato** all’Agenzia delle Entrate **esclusivamente in via telematica**, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Si invitano, i Sigg.ri Clienti a porre particolare attenzione alle situazioni che possono comportare la compilazione degli elenchi di cui sopra ed a comunicare allo Studio con congruo anticipo rispetto ai termini di presentazione dei modelli, gli estremi delle operazioni rientranti negli elenchi medesimi.

**LISTA UNICA PAESI BLACK LIST
D.M. 4.5.1999 - D.M. 21.11.2001**

Alderney (Isole del Canale) D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Andorra D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Angola D.M. 21.11.2001 (art.3)
Anguilla D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Antigua D.M. 21.11.2001 (art.3) D.M. 4.5.1999
Antille Olandesi D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Aruba D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Bahamas D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Bahrein D.M. 21.11.2001 (art.2) D.M. 4.5.1999
Barbados D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Barbuda D.M. 21.11.2001 (art.1)
Belize D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Bermuda D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Brunei D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Costarica D.M. 21.11.2001 (art.3) D.M. 4.5.1999
Dominica D.M. 21.11.2001 (art.3) D.M. 4.5.1999
Ecuador D.M. 21.11.2001 (art.3) D.M. 4.5.1999
Emirati Arabi Uniti D.M. 21.11.2001 (art.2) D.M. 4.5.1999
Filippine D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Giamaica D.M. 21.11.2001 (art.3)
Gibilterra D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Gibuti (ex Afar e Issas) D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Grenada D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Guatemala D.M. 21.11.2001 (art.1)
Guernsey (Isole del Canale) D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Herm (Isole del Canale) D.M. 21.11.2001 (art.1)
Hong Kong D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Isola di Man D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Isole Cayman D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Isole Cook D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Isole Marshall D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Isole Turks e Caicos D.M. 21.11.2001 (art.1)
Isole Vergini britanniche D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Isole Vergini statunitensi D.M. 21.11.2001 (art.1)
Jersey (Isole del Canale) D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999

Kenia D.M. 21.11.2001 (art.3)
Kiribati (ex Isole Gilbert) D.M. 21.11.2001 (art.1)
Libano D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Liberia D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Liechtenstein D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Lussemburgo D.M. 21.11.2001 (art.3)
Macao D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Maldivi D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Malesia D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Mauritius D.M. 21.11.2001 (art.3) D.M. 4.5.1999
Monaco D.M. 21.11.2001 (art.2) D.M. 4.5.1999
Montserrat D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Nauru D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Niue D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Nuova Caledonia D.M. 21.11.2001 (art.1)
Oman D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Panama D.M. 21.11.2001 (art.3) D.M. 4.5.1999
Polinesia francese D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Portorico D.M. 21.11.2001 (art.3)
Saint Kitts e Nevis D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Saint Lucia D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Saint Vincent e Grenadine D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Salomone D.M. 21.11.2001 (art.1)
Samoa D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Sant'Elena D.M. 21.11.2001 (art.1)
Sark (Isole del Canale) D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Seychelles D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Singapore D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Svizzera D.M. 21.11.2001 (art.3) D.M. 4.5.1999
Taiwan (Chunghua MinKuo); D.M. 4.5.1999
Tonga D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Turks e Caicos (Turks and Caicos Is.); D.M. 4.5.1999
Tuvalu (ex Isole Ellice) D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999
Uruguay D.M. 21.11.2001 (art.3) D.M. 4.5.1999
Vanuatu D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999

L'INDIRIZZO PEC INDIVIDUA UNA ED UNA SOLA AZIENDA

Con Circolare 9 maggio 2014, n. 77684, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti sull'obbligo di iscrizione della PEC delle imprese individuali e delle società nel registro delle imprese, in relazione all'iscrizione della medesima PEC su due distinte imprese.

A tal riguardo, **non è possibile per le imprese societarie o individuali indicare l'indirizzo Pec di un terzo ai fini dell'adempimento pubblicitario in quanto tale indirizzo deve essere riconducibile ad una sola società o impresa.**

Pertanto, nel caso in cui sia rilevato d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un'altra (o di più altre) ovvero, comunque, l'iscrizione sulla posizione di un'impresa di un indirizzo PEC che non riconducibile alla propria posizione nel registro delle imprese sarà necessario avviare la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell'art. 2191 c.c., previa intimazione, all'impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l'indirizzo registrato con un indirizzo di PEC.

Alla luce di ciò sono da ritenersi superate le precedenti indicazioni operative fornite in passato secondo cui era possibile, per le imprese, indicare l'indirizzo di PEC di un terzo ai fini dell'adempimento pubblicitario.

FATTURE E IMPOSTA DI BOLLO

L'articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n.642/72, che disciplina l'imposta di bollo, prevede che siano assoggettate al tributo nella misura di € 2,00:

- le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi;
- le ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.

Successivamente, viene affermato che l'imposta non è dovuta:

- quando la somma non supera € 77,47, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
- per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;
- per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.

Infine, sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.

Alternatività tra Iva e imposta di bollo

L'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di bollo sono tra loro alternative, come precisato dall'art.6 della Tabella (allegato B) al D.P.R. n.642/72; quando le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebitamento o di accredito riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad Iva, gli stessi sono esenti dall'imposta di bollo.

Quando non si applica il bollo

In particolare, l'esenzione dell'imposta di bollo opera:

- quando l'Iva è esposta sul documento;
- quando viene riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva;
- per le fatture relative a esportazioni di merci (sia dirette, sia triangolari);
- per le fatture relative a operazioni intracomunitarie (no servizi intraUE);
- per le fatture con Iva assolta all'origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
- per le operazioni in reverse charge (circolare n.37/E/06).

Quando si applica il bollo

Viceversa, sono soggette a bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica che abbiano un importo complessivo superiore a € 77,47 non gravato da Iva, tra le quali possiamo ricordare:

- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, D.P.R. n.633/72);
- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito territoriale (art.7 e seguenti, D.P.R. n.633/72);
- le fatture non imponibili, per cessioni ad esportatori abituali, cioè relativamente ad operatori che emettono la c.d. "dichiarazione d'intento" (art.8, co.1, lett. c), D.P.R. n.633/72);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (art.8-bis, D.P.R. n.633/72);
- le fatture non imponibili, per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9, D.P.R. 633/72). A tal riguardo, fanno eccezione, e quindi sono esenti da bollo, le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci;
- le fatture esenti IVA (art.10, D.P.R. n.633/72);
- le fatture escluse IVA (art.15, D.P.R. n.633/72);
- le fatture emesse dai contribuenti in regime di vantaggio (c.d. minimi).

Va di conseguenza che le fatture emesse senza applicazione di iva in quanto escluse ex art.7-TER D.P.R. 633/72 (trasporti, servizi vari,...) vanno assoggettate ad imposta di bollo di Euro 2,00 se l'importo supera Euro 77,47. Di conseguenza, la fattura emessa verso un cliente intracomunitario per un servizio di trasporto escluso iva art.7-TER D.P.R. 633/72 va assoggettata ad imposta di bollo.

Fatture "miste"

Se nella fattura sono esposti importi in parte assoggettati ad imposta sul valore aggiunto e in parte non assoggettati, ai fini dell'imposta di bollo si deve considerare l'importo non assoggettato ad Iva. Se quest'ultimo è superiore a € 77,47 bisognerà assolvere l'imposta.

Copie conformi

Talvolta può capitare che per diversi motivi (mancato recapito, perdita, o altro) sia necessario inviare nuovamente un documento precedentemente emesso.

In tal caso, la "copia conforme" segue il medesimo trattamento del documento originale: se la fattura era assoggettata a bollo, lo sarà anche la copia, se la fattura non lo era, non lo sarà neppure la copia.

Riaddebito dell'imposta di bollo

In alcuni casi chi emette il documento non desidera sopportare il costo dell'imposta di bollo, quando questa è obbligatoria. Un diffuso comportamento è quello di inviare il documento privo del contrassegno; in tal modo, l'emittente obbliga il ricevente ad assolvere l'imposta mediante l'applicazione del contrassegno. In realtà, tale modo di agire non appare corretto, poiché il documento, se soggetto ad imposta di bollo, lo è sin dall'origine.

Altri soggetti, invece, preferiscono assolvere l'imposta di bollo, ma addebitandone l'importo in fattura al cliente. Ciò è possibile, a patto che sia espressamente previsto nel contratto stipulato fra le parti.

Valori bollati e imposte dirette

I costi sostenuti per l'acquisto di valori bollati e postali sono deducibili dal reddito d'impresa se documentati e se correttamente indicati in conto economico. In tal senso, si dovrà ottenere dal cedente le marche da bollo apposite ricevute/distinte con l'indicazione dei valori acquistati.

Sanzioni

Per l'omesso, insufficiente o irregolare versamento dell'imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione del pagamento di un importo da 1 a 5 volte l'imposta evasa (art.25, d.P.R. n.642/72).

SCADENZIARIO MAGGIO – GIUGNO 2014

GIORNO	SCADENZA
16 maggio 2014	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili e trimestrali
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Versamento prima rata dei contributi per artigiani e commercianti
	Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente
26 maggio 2014 (il 25 è domenica)	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
3 giugno 2014 (il 31 è sabato)	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list e con R.S.M.
	Consegna al C.A.F. o ad un professionista abilitato del Modello 730, del Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e del Modello 730-1bis per la scelta del 5 per mille
6 giugno 2014	Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente
16 giugno 2014	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Versamento della prima rata dell'Imposta municipale propria (IMU) e TASI dovuta per l'anno in corso
	Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Mod. UNICO 2014 senza maggiorazione per contribuenti persone fisiche, società di persone e società di capitali (salvo proroga)
	Versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza
	Versamento saldo e primo acconto IVIE e IVAFE per proprietà all'estero
	Versamento saldo e primo acconto cedolare secca
Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente	
25 giugno 2014	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
30 giugno 2014	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list e con R.S.M.
	Versamento imposta sostitutiva sulle rivalutazioni

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.